

PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA
DELL'ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO,

firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014

(8457/14 del 14.5.2014 e 8457/14 COR 1 del 15.5.2014)

1. Pagina EU/SRF/it 18, articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Anziché:

"b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 68 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 69 del regolamento SRM ..."

2. Pagina EU/SRF/it 20, articolo 3, paragrafo 1

Anziché:

"1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento SRM ..."

3. Pagina EU/SRF/it 21, articolo 4, paragrafo 2

Anziché:

"2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento."

leggasi:

"2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento."

4. Pagina EU/SRF/it 24, articolo 5, paragrafo 1, lettera b), primo comma

Anziché:

"b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 76 del regolamento SRM ..."

5. Pagina EU/SRF/it 25, articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo comma

Anziché:

"c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, ..."

leggasi:

"c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 76 del regolamento SRM, ..."

6. Pagina EU/SRF/it 26, articolo 5, paragrafo 1, lettera d), primo comma

Anziché:

"d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 70 del regolamento SRM."

leggasi:

"d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 71 del regolamento SRM."

7. Pagina EU/SRF/it 26, articolo 5, paragrafo 1, lettera e), primo comma

Anziché:

"e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 72 e 73 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo."

leggasi:

"e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 73 e 74 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo."

8. Pagina EU/SRF/it 27, articolo 5, paragrafo 2

Anziché:

"2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 74 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 75 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione."

leggasi:

"2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 76 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 76 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione."

9. Pagina EU/SRF/it 27, articolo 6, paragrafo 1

Anziché:

"1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 68, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SRM."

leggasi:

"1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM."